

UTILE DA RITAGLIARE ED ESPORRE

Codice della Strada

art. 185

Circolazione e sosta delle autocaravan

1, I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI.

2, La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ombra proprio dell'autoveicolo medesimo.

3, Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4, E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5, Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

In Italia, i campaggi devono far entrare le autocaravan per effettuare il solo scarico e carico delle acque, facendo pagare unicamente detto servizio, come disposto dall'art. 214 del DPR n. 610 - 16 settembre 1996 (*Supplemento ordinario n. 2/2 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996, modifiche al Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada*) i pozzetti autopulenti ove poter scaricare ecologicamente le acque reflue dei veicoli sono obbligatori per campaggi, aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq..

Ecco ricordati i punti essenziali:

- 1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
- 6. I proprietari o gestori dei campaggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito.